

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

**Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.**

**Art. 125**

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, considerando, ai fini dell' applicazione del DPGR 12 settembre 1978, n. 044/SGS, vani pertinenti quelli corrispondenti all' applicazione della maggiorazione di due unità anziché al numero degli occupanti, come stabilito dall' articolo 6 del DPGR 5 agosto 1977, n. 01615/Pres., al parametro che individua la ricettività abitativa minima di cui all' articolo 2 del citato DPGR n. 01615/Pres. del 1977.